FONDIARIA-SAI S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437 -
sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 17, in prima convocazione, presso la sede della Compagnia in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2010 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione.

PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

1. Bilancio al 31 dicembre 2009.
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
Relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Viste la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale, i cui contenuti sono disciplinati dal D.Lgs. n. 58/1998, vista inoltre la relazione della società di revisione (il tutto a disposizione dei soci, unitamente al bilancio, presso la sede sociale ai sensi di legge), sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio, che chiude con utile netto di € 40.216.417,78, costituito dalla somma algebrica dell'utile nei rami Vita di € 124.685.395,13 e della perdita nei rami Danni di € 84.468.977,35.

Previo parziale utilizzo della riserva straordinaria rami Danni per € 84.468.977,35 ad integrale copertura della perdita dei rami Danni e contestuale destinazione dell'utile dei rami Vita per un corrispondente importo alla riserva straordinaria rami Vita, sottoponiamo alla Vostra approvazione la distribuzione di un dividendo lordo di € 0,40 a ciascuna azione ordinaria avente diritto al dividendo e di € 0,452 a ciascuna azione di risparmio avente diritto al dividendo con le modalità di seguito descritte.

Ferma restando l'attribuzione di un dividendo privilegiato agli azionisti di risparmio nella misura prevista dall'art. 27 dello statuto sociale, si propone in particolare che detto dividendo complessivo sia attribuito in parte mediante distribuzione di una quota dell'utile dell'esercizio e, per il restante, mediante parziale distribuzione della riserva straordinaria rami Danni, previa imputazione alla riserva straordinaria rami Vita della quota dell'utile non distribuito.

Quanto proposto risponde all'esigenza, già richiamata nella premessa alla relazione sulla gestione, di continuare a rappresentare un'opportunità di investimento remunerativa per gli azionisti pur in presenza di uno scenario di mercato ancora segnato da una recessione economica che ha inciso sensibilmente sul risultato d'esercizio della Compagnia.

In particolare:

Utile dell'esercizio	**€**	**40.216.417,78**
alla Riserva legale rami Vita	€	0
alla Riserva legale rami Danni	€	0
alle n. 42.561.222 azioni di risparmio: dividendo di € 0,065 lordi, pari al 6,50% del loro valore nominale	€	2.766.479,43
	€	37.449.938,35
alle n. 121.282.490 azioni ordinarie (1): dividendo di € 0,20 lordi, pari al 20% del loro valore nominale	€	24.256.498,00
alle n. 42.561.222 azioni di risparmio: ulteriore dividendo di € 0,187 lordi, e quindi complessivamente € 0,252 pari al 25,20% del loro valore nominale (al fine di garantire alle azioni di risparmio un dividendo comunque maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione)	€	7.958.948,51
	€	5.234.491,84
alla Riserva straordinaria rami Vita	€	5.234.491,84
	€	0

Prelievo da Riserva straordinaria rami Danni	**€**	32.768.742,40
alle n. 42.561.222 azioni di risparmio: ulteriore dividendo di € 0,20 lordi e, quindi, complessivamente € 0,452, pari al 45,2% del loro valore nominale	€	8.512.244,40
alle n. 121.282.490 azioni ordinarie: ulteriore dividendo di € 0,20 lordi e, quindi, complessivamente € 0,40, pari al 40% del loro valore nominale	€	24.256.498,00
	€	0

(1) proposta elaborata sulla base delle azioni che compongono il capitale sociale al netto delle azioni proprie in portafoglio

Se aderite a questa proposta, in conformità alla disciplina stabilita al riguardo dalla Borsa Italiana S.p.A., Vi invitiamo a stabilire la messa in pagamento del dividendo a partire dal giorno 27 maggio 2010.

2. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione inerenti l'eventuale sostituzione dello scomparso Ing. Oscar Zannoni.

Vi ricordiamo che in data 23 settembre 2009 è venuto a mancare il consigliere Ing. Oscar Zannoni, nominato in tale carica unitamente all'intero Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2009.

Siete pertanto chiamati a nominare un nuovo consigliere in sostituzione dell'Ing. Zannoni ovvero, in alternativa, a deliberare la riduzione da diciannove a diciotto del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di un nuovo consigliere, vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, trattandosi di sostituzione di un consigliere eletto nell'ambito dell'unica lista a suo tempo presentata, la nomina avverrà con votazione senza vincolo di lista.

3. Nomina di un sindaco supplente.

Si ricorda che l'Isvap con provvedimento del 18 febbraio 2010 aveva disposto la decadenza della Dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica di sindaco supplente della Compagnia in quanto la stessa è venuta a trovarsi nella sfera di applicabilità della situazione impeditiva di cui all'art. 3, 4° comma, decreto ministeriale n. 186/1997 e di cui all'art. 45 del regolamento Isvap n. 10/2008, per avere ricoperto la carica di sindaco in una società (non facente parte del Gruppo FONDIARIA-SAI) posta in liquidazione coatta amministrativa.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia non aveva provveduto alla pronuncia della decadenza sul presupposto che le disposizioni regolamentari sopra richiamate sono state sospese per effetto dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio emessa in data 27 novembre 2009 e in considerazione di univoca e costante giurisprudenza amministrativa che in precedenza aveva annullato o sospeso analoghe disposizioni regolamentari relative al settore bancario, finanziario e delle società quotate.

L'interessata ha presentato immediato ricorso al TAR del Lazio chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento ISVAP e, per quanto occorra, delle riferite norme regolamentari in materia che, come sopra osservato, sono state già oggetto di sospensiva da parte del TAR del Lazio.

Il Presidente della sezione III-ter del TAR del Lazio, con decreto in data 5 marzo 2010, ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'estrema gravità e urgenza previsti dalla normativa vigente, ha sospeso provvisoriamente gli effetti degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio fissata per il 25 marzo 2010.

Infine, con ordinanza del 25 marzo 2010, il TAR del Lazio – Sezione-III ha accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati presentata dalla ricorrente.

Per effetto di quanto sopra, la Dott.ssa Maria Luisa Mosconi è stata quindi reintegrata nella carica di sindaco supplente di FONDIARIA-SAI e conseguentemente, allo stato, l'assemblea non è chiamata ad assumere alcuna delibera al riguardo. Si precisa, al riguardo, che la citata ordinanza del TAR del Lazio del 25 marzo 2010 è successiva alla data di convocazione dell'assemblea.

4. Proposta di revoca dell'incarico di revisione conferito a DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011 e di conferimento di tale incarico a RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. per il periodo 2010-2018 al fine di consentire, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'allineamento temporale dell'incarico di revisione contabile della Compagnia con quello della controllante PREMAFIN FINANZIARIA-HOLDING di PARTECIPAZIONI S.p.A..

Ricordiamo che l'assemblea del 28 aprile 2006 ha deliberato di conferire alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., per il periodo 2006-2011, l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato, nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale e di verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione. DELOITTE & TOUCHE aveva già svolto tale incarico per i trienni 2000-2002 e 2003-2005.

L'assemblea della controllante quotata PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. – HOLDING DI PARTECIPAZIONI, nella seduta del 28 aprile 2009, ha deliberato di conferire fin da allora alla RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. l'incarico di revisione contabile per il periodo 2010-2018. Tale conferimento da parte di PREMAFIN è stato anticipato di un anno rispetto alla naturale scadenza dell'incarico affinché le società controllate dalla stessa PREMAFIN – e, in particolare, FONDIARIA-SAI – potessero prendere conoscenza della scelta effettuata dalla controllante e disporre dei tempi necessari per effettuare le opportune valutazioni in merito al proprio allineamento al riguardo.

Infatti il regime di responsabilità del revisore principale sull'intero bilancio consolidato, introdotto dal comma 1-bis dell'art. 165 del D.Lgs. n. 58/98, suggerisce di favorire l'esame diretto da parte della società di revisione incaricata dalla controllante quotata (nel caso di specie, per quanto sopra detto, RECONTA ERNST & YOUNG, incaricata da PREMAFIN) della parte più significativa, soprattutto in termini qualitativi, del bilancio consolidato, rispetto alle parti esaminate da altre società di revisione, così come richiesto dal documento n. 600 dei principi di revisione contabile.

L'adesione a quanto sopra comporta per FONDIARIA-SAI – alla luce delle norme in vigore alla data di convocazione dell'assemblea, che non prevedevano la possibilità delle dimissioni dall'incarico da parte della società di revisione – la revoca dell'incarico di revisione conferito a DELOITTE & TOUCHE con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011 ed il conseguente conferimento dell'incarico a RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. per il periodo 2010-2018, consentendo così un perfetto allineamento con PREMAFIN.

Si ricorda anche che, a norma dell'art. 159 del D.Lgs. n. 58/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 303/2006, è previsto che l'incarico di revisione contabile venga conferito dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sarà quindi acquisita, da parte del Collegio Sindacale, un'apposita proposta da parte della società RECONTA ERNST & YOUNG per lo svolgimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2010-2018. Tale proposta, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale all'assemblea di conferimento dell'incarico a RECONTA ERNST & YOUNG per il periodo suddetto, sarà allegata alla presente relazione.

Per completezza di informazione, si precisa che, sulla base degli elementi acquisiti, ai fini della revisione da parte della medesima società di revisione della parte più significativa del bilancio consolidato della stessa PREMAFIN così come previsto dal principio di revisione contabile n. 600, si è ritenuto non fosse strettamente necessario l'allineamento dell'incarico, per quanto riguarda le società quotate del Gruppo, anche da parte della controllata MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. e che, quindi, tale allineamento fosse sufficiente da parte della sola FONDIARIA-SAI, tenuto conto di altri incarichi già affidati o che potrebbero essere affidati a RECONTA ERNST & YOUNG da parte di altre società di idonee dimensioni facenti parte del Gruppo stesso.

Sul presupposto del conferimento dell'incarico di revisione contabile da parte dell'assemblea di FONDIARIA-SAI a favore di RECONTA ERNST & YOUNG, infatti, quest'ultima, anche tenuto conto di altri incarichi già affidati o che potrebbero essere affidati alla stessa nell'ambito del Gruppo, verrebbe ad esaminare la maggioranza assoluta dell'attivo e dei ricavi risultanti dal bilancio consolidato di PREMAFIN, con ciò ritenendosi verificata la presunzione di significatività ai sensi del citato principio di revisione contabile n. 600.

5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile

In ottemperanza alle Vostre precedenti deliberazioni, la Vostra Compagnia, alla data della presente relazione, detiene n. 3.200.000 azioni proprie (pari all'1,916% dell'intero capitale sociale), tutte ordinarie (pari al 2,571% del capitale sociale ordinario).

Inoltre, sempre alla data della presente relazione, sono detenute dalla controllata MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. ulteriori n. 9.982.557 azioni ordinarie della Compagnia, pari all'8,019% del capitale ordinario ed al 5,976 % dell'intero capitale sociale, nonché dalla controllata SAI HOLDING ITALIA S.p.A. n. 1.200.000 azioni ordinarie della Compagnia, pari allo 0,964% del capitale ordinario ed allo 0,718% dell'intero capitale sociale.

Il valore medio unitario di carico delle azioni ordinarie proprie detenute dalla Compagnia è di € 11,108. Il prezzo ufficiale di mercato del titolo ordinario alla data del 25 marzo 2010 è di € 12,0357.

Con il prossimo 23 aprile verrà a scadere il termine di dodici mesi fissato dall'Assemblea della Compagnia del 24 aprile 2009 per l'acquisto e la vendita di azioni proprie.

Vi proponiamo di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile, ulteriori acquisti di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, in una o più volte e per un periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione, secondo il programma nel seguito illustrato.

Vi proponiamo inoltre di autorizzare la cessione, se del caso, delle azioni proprie attualmente in portafoglio, nonché di quelle acquistate in base alla delibera da parte dell'Assemblea.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trae motivazione:

- con riguardo all'acquisto, dall'obiettivo di cogliere ulteriori opportunità di investimento avuto riguardo alla liquidità di volta in volta del titolo e all'andamento del titolo stesso e del mercato nonché di procedere, se del caso, ad una riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle stesse;
- con riguardo all'alienazione, dall'obiettivo di consentire, se del caso, il conseguimento di positivi risultati e/o di cogliere, attraverso la vendita di azioni proprie a terzi, opportunità legate alla realizzazione di possibili progetti industriali.

Ai sensi dell'art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente secondo la modalità di cui al comma 1 sub lettera b) del medesimo articolo e, quindi, sui mercati regolamentati secondo modalità operative, stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Resta altresì esclusa l'operatività sui blocchi.

Vi proponiamo quindi di autorizzare l'effettuazione, con la sola modalità di cui al capoverso che precede, di ulteriori acquisti di azioni proprie e/o di risparmio, per un numero massimo, tenuto conto delle eventuali vendite nel frattempo effettuate, di n. 250.000 azioni proprie ordinarie e/o di risparmio da nominali € 1,00 cadauna, comunque entro l'importo di spesa complessivo massimo di € 3.750.000, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 2357-*ter* del codice civile, quali più oltre richiamati.

Vi proponiamo inoltre di autorizzare l'effettuazione di vendite, sul mercato e/o a terzi per le finalità suddette, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio detenute in portafoglio, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Compagnia e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili sopra indicato deve intendersi quale differenza fra le azioni proprie acquistate e quelle vendute giusta autorizzazione da parte dell'Assemblea e, quindi, deve intendersi riferito al numero ulteriore di azioni proprie che la Compagnia può volta a volta trovarsi a detenere in portafoglio.

Vi proponiamo che ciascun acquisto venga effettuato ad un corrispettivo unitario non superiore del 5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione.

Con riguardo alle cessioni, Vi proponiamo che le stesse:
- in caso di vendite sul mercato, vengano effettuate ad un prezzo che non dovrà essere inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione;
- in caso di vendite a terzi, vengano effettuate ad un prezzo che non dovrà essere inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle cinque sedute precedenti ogni singola operazione.

Con riguardo ai volumi, non saranno acquistate, volta per volta, azioni per un quantitativo superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato sul mercato regolamentato in cui l'operazione viene effettuata, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi del mese precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per tutta la durata del programma. Tale limitazione si applica anche in caso di vendita di azioni proprie sul mercato.

In ogni caso, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma 3, del codice civile, come in ultimo modificato, il valore nominale complessivo delle azioni proprie, tenuto altresì conto di quelle eventualmente possedute da società controllate, non eccederà la quinta parte del capitale sociale. Tutte le operazioni di acquisto e/o vendita, inoltre, verrebbero effettuate nel rispetto di ogni altra disposizione di vigilanza applicabile.

Per effettuare i suddetti acquisti Vi proponiamo – previo azzeramento, per l'importo che risulterà alla data del 23 aprile p.v. di scadenza della precedente autorizzazione, della "Riserva azioni proprie da acquistare" con corrispondente incremento della "Riserva straordinaria" – di effettuare uno stanziamento di € 3.750.000 alla "Riserva azioni proprie da acquistare", con prelievo dalla "Riserva straordinaria", dalla quale Vi proponiamo altresì di prelevare gli importi necessari per la ricostituzione della riserva ex art. 2357-*ter* del codice civile nei casi di rivalutazione delle azioni proprie successivi ad eventuali svalutazioni delle stesse.

Ove l'Assemblea approvi il programma sopra illustrato, prima dell'inizio delle operazioni di acquisto delle azioni, tutti i dettagli del programma stesso saranno comunicati al pubblico, con indicazione dell'obiettivo del programma, del controvalore massimo, del quantitativo massimo di azioni da acquisire e della durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione.

Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'Assemblea – e, comunque, secondo le cadenze di legge – la Compagnia comunicherà inoltre al pubblico informazioni sull'esito del programma e sulla sua realizzazione.

6. Deliberazioni circa le azioni della società controllante PREMAFIN FINANZIARIA Società per Azioni – Holding di Partecipazioni ai sensi dell'art. 2359-*bis* del Codice Civile.

In ottemperanza alle Vostre precedenti deliberazioni, la Vostra Compagnia, alla data della presente relazione, detiene n. 18.340.027 azioni ordinarie della controllante PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. – Holding di Partecipazioni (di seguito: PREMAFIN), pari al 4,469% del capitale sociale. Inoltre, sempre alla data della presente relazione, sono detenute dalla controllata MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. n. 9.157.710 ulteriori azioni ordinarie PREMAFIN, pari al 2,232% del capitale sociale, e dalla controllata SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. n. 66.588 azioni ordinarie PREMAFIN, pari allo 0,016% del capitale sociale.

Il valore medio unitario di carico delle azioni ordinarie della controllante PREMAFIN detenute dalla Compagnia è di € 1,046. Il prezzo ufficiale di mercato del titolo alla data del 25 marzo 2010 è di € 1,0408.

Con il prossimo 23 aprile verrà a scadere il termine di dodici mesi fissato dall'Assemblea della Compagnia del 24 aprile 2009 per l'acquisto e la vendita di azioni della controllante PREMAFIN.

Vi proponiamo di autorizzare, ai sensi dell'art. 2359-*bis* del codice civile, ulteriori acquisti di azioni della controllante PREMAFIN, in una o più volte e per un periodo di dodici mesi dalla data della deliberazione, secondo il programma nel seguito illustrato.

Vi proponiamo inoltre di autorizzare la cessione, se del caso, delle azioni della controllante PREMAFIN attualmente in portafoglio nonché di quelle acquistate in base alla delibera da parte dell'Assemblea.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni della controllante PREMAFIN trae motivazione dall'obiettivo, con riguardo all'acquisto, di cogliere ulteriori opportunità di investimento avuto riguardo alla liquidità di volta in volta del titolo e all'andamento del titolo stesso e del mercato e, con riguardo all'alienazione, di consentire, se del caso, il conseguimento di positivi risultati.

Ai sensi dell'art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati esclusivamente secondo la modalità di cui al comma 1 sub lettera b) del medesimo articolo e, quindi, sui mercati regolamentati secondo modalità operative, stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Resta altresì esclusa l'operatività sui blocchi.

Vi proponiamo quindi di autorizzare l'effettuazione, con la sola modalità di cui al capoverso che precede, di ulteriori acquisti di azioni della controllante PREMAFIN, per un incremento massimo, tenuto conto delle eventuali vendite nel frattempo effettuate, di n. 500.000 azioni da nominali € 1,00 cadauna, comunque entro l'importo di spesa complessivo massimo di € 750.000, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 2359-*bis* del codice civile, quali più oltre richiamati.

Il numero massimo di azioni della controllante PREMAFIN acquistabili come sopra indicato deve intendersi quale differenza tra le azioni PREMAFIN acquistate e quelle vendute, giusta autorizzazione da parte dell'Assemblea e, quindi, deve intendersi riferito al numero ulteriore di azioni PREMAFIN che la Compagnia può volta a volta trovarsi a detenere in portafoglio.

Vi proponiamo che ciascun acquisto venga effettuato ad un corrispettivo unitario non superiore del 5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione e che le cessioni vengano effettuate ad un prezzo che non dovrà essere inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione.

Con riguardo ai volumi, non saranno acquistate né alienate, volta per volta, azioni per un quantitativo superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato sul mercato regolamentato in cui l'operazione viene effettuata, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi del mese precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per tutta le durata del programma.

In ogni caso, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2359-*bis*, comma 3, del codice civile, il valore nominale complessivo delle azioni della controllante PREMAFIN, tenuto altresì conto di quelle eventualmente possedute dalla medesima società e dalle società da essa controllate, non eccederà la decima parte del capitale sociale della PREMAFIN stessa. Tutte le operazioni di acquisto e/o vendita inoltre verrebbero effettuate nel rispetto di ogni altra disposizione di vigilanza applicabile.

Per effettuare i suddetti acquisti Vi proponiamo di effettuare – previo azzeramento, per l'importo che risulterà alla data del 23 aprile p.v. di scadenza della precedente autorizzazione, della "Riserva azioni della società controllante da acquistare" con corrispondente incremento della "Riserva straordinaria" – uno stanziamento di € 750.000 alla "Riserva azioni della società controllante da acquistare", con prelievo dalla "Riserva straordinaria", dalla quale Vi proponiamo altresì di prelevare gli importi necessari per la ricostituzione della riserva ex art. 2359-*bis* del codice civile nei casi di rivalutazione delle azioni della società controllante successivi ad eventuali svalutazioni delle stesse.

Ove l'Assemblea approvi il programma sopra illustrato, prima dell'inizio delle operazioni di acquisto delle azioni, tutti i dettagli del programma stesso saranno comunicati al pubblico, con indicazione dell'obiettivo del programma, del controvalore massimo, del quantitativo massimo di azioni da acquisire e della durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione.

Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'Assemblea – e, comunque, secondo le cadenze di legge – la Compagnia comunicherà inoltre al pubblico informazioni sull'esito del programma e sulla sua realizzazione.

Milano, 26 marzo 2010

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

Allegato 1)

ERNST & YOUNG

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Proposta per i servizi di revisione contabile per il periodo 2010-2018

ERNST & YOUNG

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Via della Chiusa, 2
20123 Milano

Tel. (+39) 02 722121
Fax (+39) 02 72212037
www.ey.com

Spettabile
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Corso Galileo Galilei 12
10126 Torino

Torino, 30 marzo 2010

Con riferimento ai contatti recentemente intercorsi, siamo lieti di sottoporre modalità e condizioni relative all'incarico di seguito descritto.

Oggetto della proposta

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti (ora art. 14 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito T.U.), dell'art 145-bis del Regolamento di attuazione del T.U. concernente la disciplina degli Emittenti (di seguito R.E.) e della Comunicazione CONSOB n. 3556 del 18 aprile 1996 è:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018, della FONDIARIA-SAI S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Capogruppo"),
- la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture sociali,
- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del T.U. con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato.

La durata dell'incarico è di nove esercizi.

Forma inoltre oggetto della proposta:

- la revisione contabile limitata della relazione semestrale inviduale della FONDIARIA-SAI S.p.A. per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2018, redatta ai fini di vigilianza come previsto dal Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008;
- la revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2018 della FONDIARIA-SAI S.p.A.,
- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/07,

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00198 Roma - Via Po, 32
Capitale Sociale € 1.402.500,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I. 00891231003
Iscritta all'Albo Revisori Contabili al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

- la revisione limitata del Rendiconto Sociale per ciascuno dei nove esercizi dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018 del Gruppo FONDIARIA-SAI.

La revisione del bilancio d'esercizio farà riferimento allo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredati della Relazione sulla gestione, formulati secondo gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 209/2005.

La revisione del bilancio consolidato farà riferimento al prospetto della stato patrimoniale, al prospetto di conto economico complessivo, al prospetto delle variazioni di patrimonio netto, al rendiconto finanziario ed alle note esplicative formulati secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea (di seguito anche gli IFRS) e secondo quanto previsto dal Provvedimento ISVAP n. 2784 dell' 8 marzo 2010 che ha modificato il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, corredati della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del T.U.

La revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale farà riferimento ai prospetti contabili relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, nonché al relativo Commento redatti secondo i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato farà riferimento all'International Accounting Standard n. 34, secondo quanto previsto dall'articolo 154-ter comma 2 del T.U., ed al Provvedimento ISVAP n. 2784 dell' 8 marzo 2010 che ha modificato il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

La revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della Società comporterà anche la revisione dei bilanci delle società controllate e collegate nell'estensione indicata nell'Allegato 3 ovvero di eventuali documenti ed informazioni trasmesse dalle società controllate alla Capogruppo ai fini del consolidamento.

La definizione del piano di revisione è stata effettuata sulla base dei criteri previsti dall'art. 151 del R.E. e dell'art. 165 del T.U., nonché dell'importanza relativa che ciascuna partecipata riveste ai fini della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della FONDIARIA-SAI S.p.A..

Natura dell'incarico

Il nostro incarico comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli articoli 155, 156 e 165 del T.U. (ora art. 14 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010) secondo le modalità descritte nella presente proposta.

L'esame del bilancio d'esercizio e di quello consolidato verrà da noi effettuato secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB[1].

Con riferimento al bilancio d'esercizio le fonti normative cui ci riferiremo sono attualmente le leggi che disciplinano il bilancio d'esercizio delle imprese assicuratrici, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché dall'Organismo Italiano di Contabilità .

Con riferimento al bilancio consolidato le fonti normative cui ci riferiremo sono costituite dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, che saranno in vigore alla fine di ciascuno degli esercizi considerati. I suddetti principi potrebbero essere soggetti a cambiamenti per effetto sia di nuovi orientamenti della Commissione Europea in merito alla loro omologazione, sia dell'emissione di nuovi principi o interpretazioni da parte degli organismi competenti. L'applicazione degli eventuali nuovi principi contabili dovrà rispettare le specifiche regole transitorie ove previste, o in assenza, le regole generali IFRS sui cambiamenti di principi contabili.

Le verifiche di cui all'art. 155, comma 1, lettera a) del T.U (ora art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010) saranno svolte nel corso dell'esercizio secondo un calendario da concordare. Tali verifiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2018 fino alla data di conferimento dell'incarico alla società di revisione subentrante.

Per quanto riguarda le attività di verifica finalizzate all'espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del T.U. con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato, previsto dall'art. 156, comma 4-bis, lettera d) del T.U. (ora art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010), svolgeremo le procedure indicate dal principio di revisione 001 "Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB in febbraio 2009 e dal Documento di Ricerca Assirevi in materia.
La revisione contabile limitata sulla relazione semestrale individuale e sul bilancio consolidato semestrale abbreviato farà riferimento alle procedure statuite dalla delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, di quello consolidato, della relazione semestrale individuale e del bilancio consolidato semestrale abbreviato e della relazione sulla gestione, della correttezza delle informazioni in essi contenute e della correzione di tutti gli errori significativi riscontrati, nonché dell'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema di controllo amministrativo-contabile anche ai fini della regolare tenuta delle scritture contabili, della corretta

[1] Fino all'adozione dei principi di revisione di cui al comma 1 dell'art 11 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010

rappresentazione dei fatti di gestione e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori. È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto a prevenire e ad individuare frodi [2] e/o errori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato secondo le modalità previste dallo statuto, è responsabile della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale individuale e del bilancio semestrale abbreviato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

La responsabilità del revisore è invece quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi e ai criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB.

L'art. 154-bis del D. Lgs. 58/98 prevede la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, anche dal dirigente sopra indicato nominato secondo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte dalla Vostra società o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/98, è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/98.)

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto del nostro esame e delle verifiche svolte nel corso dell'esercizio sulla regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, secondo un calendario da concordare.

---

[2] Il termine "frode" include le false dichiarazioni per bilanci intenzionalmente errati e l'appropriazione indebita di beni della Società. Le false dichiarazioni sui bilanci comprendono l'omissione intenzionale di importi o di informativa nel bilancio al fine di ingannare gli utilizzatori stessi del bilancio. L'appropriazione indebita di beni include il furto dei beni della Società e le false o ingannevoli registrazioni atte dissimulare la mancanza dei beni o la cessione degli stessi senza un'adeguata autorizzazione.

In particolare, per consentirci di svolgere i controlli in tempi utili per l'emissione della nostra relazione, ci trasmetterete la bozza dei progetto del bilancio d'esercizio e di quello consolidato nei termini previsti dalla legge.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale e del bilancio consolidato semestrale abbreviato, riteniamo opportuno precisare sin d'ora che, al fine di consentici lo svolgimento di un esame adeguato secondo quanto previsto dalla CONSOB nella propria delibera n. 10867 del 31 luglio 1997, è indispensabile che il dirigente ci trasmetta la bozza della relazione semestrale individuale e del bilancio consolidato semestrale abbreviato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione e in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, secondo un calendario da concordare, anche ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione della nostra relazione di revisione previsti dalla normativa.

Facciamo presente che l'indisponibilità della relazione semestrale individuale e del bilancio consolidato semestrale abbreviato in tempi ragionevolmente sufficienti ai fini dello svolgimento delle procedure di revisione potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nelle relazioni di revisione.

Modalità di svolgimento dell'incarico

Revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato

Come previsto dalle norme professionali tecnico-deontologiche, la revisione contabile di un bilancio comporta l'esame sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio stesso. La revisione contabile di un bilancio comprende anche la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

La natura, i tempi e l'estensione dei controlli verranno determinati tenendo conto della significatività dei dati di bilancio e della valutazione dei controlli procedurali. Pertanto con tale finalità e nella misura giudicata ottimale, effettueremo uno studio ed una verifica dell'affidabilità di tali controlli. Le nostre conclusioni non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno aziendale nella sua globalità.

Le norme tecniche di svolgimento della revisione contabile richiedono che il lavoro di revisione venga pianificato e svolto in modo da ottenere una ragionevole sicurezza che nel bilancio non siano presenti errori di tale significatività da alterarne l'attendibilità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti nelle procedure di revisione ed in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori e irregolarità, anche significative, possano non essere individuate. Tali frodi, errori ed irregolarità, qualora rilevati, verranno immediatamente comunicati all'Organo di Controllo ed alla CONSOB in ottemperanza all'art. 155 del T.U. e trattati in conformità ai principi di revisione di riferimento.

Il nostro lavoro di revisione sul bilancio sarà per ogni esercizio suddiviso nelle seguenti tre attività:

- comprensione dei sistemi contabile e di controllo interno della Società, con particolare riguardo alle direttive ed alle procedure che influenzano direttamente la generazione dei dati di bilancio, al fine di pianificare e sviluppare l'approccio di revisione. Al termine di questa fase formuleremo il piano di verifica dettagliato sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti;
- svolgimento, nella misura giudicata ottimale, delle verifiche sulla base del piano di cui alla fase precedente, principalmente sui fatti gestionali dell'esercizio. Lo scopo, tra l'altro, è quello di accertare il grado di affidabilità dei controlli insiti nelle procedure e conseguentemente di valutare la possibilità di errori ed irregolarità nel bilancio di fine esercizio;
- verifica dei saldi di bilancio, nonché eventuali ulteriori accertamenti necessari per la formulazione del nostro giudizio sul bilancio stesso.

Le prime due attività vengono da noi normalmente esaurite prima della chiusura dell'esercizio, mentre la terza viene svolta a partire dal periodo di preparazione del bilancio.

Potremo inoltre effettuare controlli sugli archivi elettronici, al fine di esaminare in dettaglio ed in sintesi le risultanze contabili e gestionali che da essi derivano.

Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

Tale verifica verrà svolta nel corso dell'esercizio, secondo un calendario da concordare e comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dalla Comunicazione CONSOB n. 23932 del 29 marzo 1999.

Qualora da tali verifiche dovessero emergere problemi di rilevanza ne daremo comunicazione all'Organo di Controllo, all'organo amministrativo e alla Direzione della Vostra Società.

Va ricordato che alle verifiche in oggetto si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Fra di essi ricadono i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo e connesso sistema

dei controlli interni. Pertanto, errori ed irregolarità, anche di entità significativa, potrebbero non essere rilevati.

Verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione (e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari) con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato

Tale verifica verrà svolta secondo quanto previsto dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob in Febbraio 2009 e dal Documento di Ricerca Assirevi in materia.

Tali procedure di verifica potranno comportare l'ottenimento dagli altri revisori di opportune conferme di informazioni ed altri dati relativi ai bilanci delle società partecipate dagli stessi sottoposti a revisione.

Attività di revisione previste dall'art. 165 del T.U.

Nel rispetto di quanto previsto dal documento n. 600 dei Principi di Revisione predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandato da CONSOB (di seguito, il "Documento n. 600") e tenuto di quanto previsto dall'art. 165 del T.U., al fine di poter rivestire lo status di revisore principale dovremo poter esaminare direttamente una parte del bilancio significativa rispetto alle parti esaminate da altri revisori. Ai fini della determinazione della parte del bilancio da esaminarsi da parte nostra in qualità di revisore principale potranno essere considerati sia i valori relativi ai bilanci delle società, o componenti così come definite nel Documento n. 600, sottoposte a revisione completa, sia quelli relativi ai bilanci delle società o componenti sulle quali viene svolta una revisione limitata, valutando altresì la significatività dei valori ed il grado di rischio associato alle procedure di revisione da svolgere sulle diverse società o componenti.

Ove nel corso dell'esecuzione dell'incarico dovessero manifestarsi situazioni particolari o cambiamenti strutturali tali da comportare la perdita nel corso del novennio dello status di revisore principale, provvederemo ad informarVi in merito alle azioni da noi ritenute necessarie per mantenere lo status di revisore principale.

Sulla base dei dati di cui disponiamo, le percentuali complessive che ci consentono di rivestire, nell'ambito del Gruppo, lo status di revisore principale, secondo l'Allegato 3, sono le seguenti:

	% su totale aggregato	% su consolidato
Revisioni effettuate da noi e da corrispondenti estere Ernst & Young		
Totale attivo	66,1%	62,0%
Totale ricavi	67,5%	67,3%
Revisioni effettuate da altri revisori		
Totale attivo	33,9%	38,0%
Totale ricavi	32,5%	32,7%

Le percentuali sopra riportate fanno riferimento agli incarichi attualmente conferiti o in corso di conferimento. Peraltro, il programma di revisione potrà subire modifiche o integrazioni in funzione di variazioni sia nella composizione del Gruppo che dell'importanza relativa delle diverse società o componenti.

Rispetto al piano di revisione di cui nell'Allegato 3:

Invieremo a ciascuna delle seguenti società controllate la proposta per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e/o consolidati:

- Banca Sai S.p.A.
- Sai Mercati Mobiliari SIM S.p.A.
- Popolare Vita S.p.A.
- Finitalia S.p.A.

Le corrispondenti estere Ernst & Young dei paesi interessati invieranno la proposta per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e/o dei package di consolidamento alle seguenti società:

- The Lawrence Life Assurance Co. Ltd. (Irlanda)
- The Lawrence Re Ireland LTD (Irlanda)
- Ddor Novi Sad A.D. (Serbia)
- Fondiaria-Sai Nederland B.V. (Olanda)
- Sainternational S.A. (Lussemburgo)
- Sailux S.A. (Lussemburgo)
- FINSAI International S.A. (Lussemburgo).

Le partecipate contrassegnate col segno (a) sull'Allegato 3 rappresentano comunque una parte del tutto marginale sia del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato.

Oltre alla revisione completa, le verifiche relativamente alle società partecipate possono consistere in:

Esame limitato del bilancio/package di consolidamento senza emissione di una relazione

L'esame limitato comporta procedure di verifica meno estese di quelle richieste per lo svolgimento di una revisione contabile completa. In particolare consente comunque di valutare:

- criteri di formazione del bilancio/package di consolidamento nonché la conformità del medesimo ai principi contabili di riferimento,
- affidabilità dei dati al fine di identificare e quantificare gli eventuali punti più problematici del bilancio/package di consolidamento,
- consistenza del patrimonio netto contabile.

Esame sommario del bilancio/package di consolidamento senza emissione di una relazione

L'esame sommario si basa su informazioni fornite dalla Direzione e dal personale della Società e su analisi economico-finanziarie dei dati ricevuti. Sebbene con portata diversa dalla revisione contabile limitata, l'esame sommario avrà l'obiettivo di identificare le più importanti sopravvalutazioni, sottovalutazioni e problematiche delle voci del bilancio/package di consolidamento e di quantificarne, se del caso, sia pure con calcoli di massima, l'effetto sul bilancio/package di consolidamento stesso.

Procedure di revisione sui bilanci/package di consolidamento delle società o componenti esaminate da altri revisori

Come indicato dall'art. 165, comma 1-bis, del T.U. (ora art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010), e allo scopo di assumere la responsabilità richiesta dal medesimo, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal Documento n. 600 lettera a) (L'utilizzo del lavoro di altri revisori) e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dalle altre società incaricate della revisione contabile delle società appartenenti al Gruppo; inoltre, potremo ottenere la documentazione del lavoro svolto dai revisori incaricati, nonché dagli stessi o dagli Amministratori delle società del Gruppo, gli ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al Gruppo.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal Documento n. 600, previa valutazione delle competenze professionali dell'altro revisore in relazione allo specifico incarico assegnato, le principali procedure che prevediamo di svolgere sono:

- informare l'altro revisore, sia terzo che appartenente all'organizzazione Ernst & Young, circa l'utilizzo che sarà fatto del suo lavoro e inviare apposite istruzioni

circa il lavoro da svolgere ed i tempi da rispettare, secondo quanto previsto dal Documento n. 600,

- informare l'altro revisore dei requisiti di indipendenza richiesti sia nei confronti della società Capogruppo che nei confronti della componente revisionata ed ottenere dall'altro revisore una dichiarazione scritta circa il possesso di tali requisiti,
- informare l'altro revisore sui principi contabili e di revisione da utilizzare e sul tipo di relazione di revisione da emettere e/o di memorandum da predisporre sulle procedure di revisione applicate nel corso del lavoro e sui relativi esiti, nonché ottenere una dichiarazione scritta dallo stesso dalla quale risulti che tali principi e modalità saranno seguiti,
- ottenere dall'altro revisore una dichiarazione scritta dalla quale risulti che le sue procedure di controllo della qualità sono conformi a quelle previste dal principio di revisione n. 220 ovvero dai principi di revisione internazionali emanati dall'IFAC,
- impartire all'altro revisore le disposizioni necessarie per lo svolgimento del lavoro e la rappresentazione dei relativi esiti, nonché le disposizioni per il coordinamento delle rispettive attività di revisione, sin dalla fase iniziale della pianificazione. A tal fine, il revisore principale informa l'altro revisore di aspetti quali le aree di bilancio che richiedono particolare attenzione, le procedure di revisione da svolgere per l'identificazione di operazioni infragruppo che possono richiedere una specifica informativa di bilancio nonché informa l'altro revisore in merito alle scadenze previste per il completamento della revisione,
- richiedere informazioni su eventuali aspetti problematici riscontrati dall'altro revisore nell'espletamento del suo incarico e, se necessario, discuterne con quest'ultimo,
- ottenere dall'altro revisore la relazione di revisione e il memorandum conclusivo sul lavoro svolto, nonché tutti gli altri fogli di lavoro ritenuti necessari,
- richiedere all'altro revisore l'esame degli eventi successivi intercorrenti tra la data della sua relazione di revisione sul bilancio delle controllate e la data di emissione della nostra relazione sul bilancio della Capogruppo.

Resta comunque inteso che, anche in conformità al già citato art. 165 comma 1 bis del T.U. (ora art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010), in ogni caso potremo:

- richiedere di esaminare le carte di lavoro predisposte dall'altro revisore per l'espletamento del suo incarico e potremo ritenere utile eseguire tali procedure di revisione nel corso di un apposito incontro con l'altro revisore,
- discutere con l'altro revisore e con la direzione della componente i risultati della revisione ed altri argomenti riguardanti i bilanci della stessa componente; potremo anche decidere che siano necessarie ulteriori verifiche sulla documentazione e/o sui bilanci della società che, a seconda delle circostanze, potranno essere eseguite direttamente da noi o dall'altro revisore.

Revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale e del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno di ciascuno degli esercizi inclusi nel periodo 2010-2018

Tale verifica comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dalla Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997.

Revisione contabile del bilancio delle società controllate estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (art. 165-quater comma 4 del T.U.)

L'art. 165-quater del T.U. prevede che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria, così come saranno definite dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sottopongano a revisione contabile il bilancio della controllata da parte della società incaricata della revisione contabile del proprio bilancio. Conseguentemente, sarà nostra cura formulare le opportune integrazioni alla presente lettera di incarico alla luce delle ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie a tal fine.

Attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/07

In base al DPR 322/1998, art. 1, comma 5, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), al DPR 601 del 1973 nonché in base alle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 129/E del 26 settembre 2005 e n. 146/E del 19 ottobre 2005, svolgeremo le attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali.

La nostra società svolgerà le attività di riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi con le scritture contabili e le ulteriori procedure di verifica indicate, a titolo esemplificativo nel Documento di Ricerca Assirevi in materia, finalizzate all'apposizione della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali."

Risulta evidente che in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della Vostra Società. In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 471/97, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.

Tenuto conto di quanto sopra, svolgeremo quindi le procedure di verifica per la sottoscrizione delle Dichiarazione Fiscali e richiederemo il rilascio da parte Vostra di specifica lettera di attestazione.

Ci consegnerete due originali delle dichiarazioni, già firmati dal legale rappresentante. In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione.

L'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali.

Revisione limitata del Rendiconto Sociale

La revisione limitata del Rendiconto Sociale comporterà lo svolgimento delle verifiche previste dal Principio Internazionale ISAE 3000 applicabile ad incarichi di tale natura. La revisione limitata comporterà un'estensione di lavoro inferiore a quella di una revisione completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Le nostre conclusioni saranno formulate con riferimento ai criteri ed al modello procedurale illustrati nelle note di corredo al rendiconto ("Presentazione e Nota Metodologica") seguendo gli standard professionali e le specifiche linee guide formulate nei Documenti di ricerca Assirevi in materia.

Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione

1. *Personale impiegato e gruppo dirigente*

L'esecuzione dell'incarico sarà affidata ad un gruppo di revisori contabili a vari livelli professionali e a personale esperto in sistemi computerizzati, in tematiche fiscali, attuariali e di finanza derivata in rapporto alla complessità delle aree in esame.

Il socio responsabile del lavoro di revisione sarà il dott. Ambrogio Virgilio, iscritto nell' Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel Registro dei Revisori Contabili, che ha maturato una poliennale esperienza di revisione sui bilanci di compagnie di assicurazione.

L'ufficio di riferimento sarà quello di Torino.

L'attuario revisore previsto per l'incarico dal D.Lgs. n. 209/2005 sarà il Prof. Dott. Riccardo Ottaviani iscritto all'Albo degli Attuari. Con riferimento a quanto specificamente richiesto dall'art. 102 comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 209/2005 e dal provvedimento ISVAP n. 845 del 1° aprile 1998, l'attuario revisore esprimerà il proprio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa con riguardo alle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 e di corrette tecniche attuariali. L'incarico ha la durata di nove esercizi (così modificato dall'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che modifica l'art. 103 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).

Qualora fosse necessario nel corso del presente incarico di revisione sostituire l'attuario revisore ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 209/2005, sarà nostra cura provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti.

Ai sensi dell'art. 160, comma 1-quater, del T.U., (così modificato dall'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010). il ruolo di responsabile della revisione contabile di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società, né assumere e/o continuare ad esercitare incarichi relativi a società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il socio responsabile dell'incarico raggiunga il limite dei sette esercizi sociali, verrà fatta apposita comunicazione alla Vostra società, con opportuna informativa anche alla Consob, in vista della relativa sostituzione.

2. *Tempi, corrispettivi ed altre spese*

I tempi ed i corrispettivi per l'incarico di revisione contabile sono determinati secondo i criteri generali indicati nell'art. 145-bis del R.E. e i relativi componenti sono dettagliati di seguito.

In considerazione dei rapporti sinora intercorsi con la Vostra Società riteniamo di proporre gli onorari netti indicati nella seguente tabella (per ciascuno dei nove esercizi dal 2010 al 2018 incluso):

	Ore	Onorari
Revisione contabile riferita al bilancio d'esercizio della FONDIARIA-SAI S.p.A.	4.030	460.000
Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità svolte nel corso dell'esercizio	760	90.000
Attività di coordinamento e di controllo del processo di consolidamento dei dati e revisione del bilancio consolidato	2.430	280.000
Esame sommario del bilancio delle controllate non assoggettate a revisione contabile finalizzato all'espressione del giudizio sul bilancio consolidato	380	44.000
Svolgimento delle procedure previste dal comma 1 bis) dell'art. 165 del TU sui bilanci sottoposti a revisione da altre società di revisione al fine di assumere la responsabilità completa sul bilancio consolidato	1.200	190.000
Revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale	1.020	116.000
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato	480	55.000
Revisione limitata del rendiconto sociale	350	50.000
Totale	10.650	1.285.000

Le risorse professionali e le ore previste per l'incarico sono state determinate avuto riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Società, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del Gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a) del T.U. (ora art. 10, comma 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010);

tenuto conto:

d) della conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la Vostra Società ed il relativo Gruppo, con particolare riguardo ai rischi connessi all'attività svolta e ai presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno;
e) degli elementi informativi forniti dal precedente revisore.

L'allegato 4 riporta il dettaglio ore ed onorari per categoria professionale ed attività.

Salvo quanto indicato al successivo paragrafo VI, gli onorari sopra indicati sono validi sino al 30 giugno 2010. Al 1° luglio 2010, e così ad ogni 1° luglio successivo, essi saranno adeguati, per le società italiane, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente (base giugno 2009) e per le società estere, in relazione alle variazioni di indici similari.

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti l'onorario dell'attuario revisore , i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5%, il contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove applicabile, e l'IVA di legge.

L'onorario dell'attuario revisore che, come già detto, verrà da noi incaricato per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e che verrà adeguato di anno in anno sulle stesse basi espresse in precedenza per i nostri onorari, è previsto per ciascun esercizio come segue:

- attività di revisione attuariale sul bilancio d'esercizio per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005, per Euro 38.000;
- attività di revisione attuariale della relazione semestrale individuale per Euro 12.000.

La fatturazione verrà effettuata alle singole società oggetto di revisione. Secondo la nostra prassi, la fatturazione degli onorari avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase della revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

Il pagamento dovrà essere effettuato alla presentazione della fattura.

V. Collaborazione dell'Ufficio di Revisione Interna

Nello svolgimento del nostro lavoro di revisione e delle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili riteniamo di poterci avvalere della collaborazione dell'Ufficio di Revisione Interna della Società per un totale di 1.600 ore.

I lavori affidati a detto Ufficio verranno effettuati sotto la nostra supervisione e controllo e secondo programmi di lavoro e modalità concordati in precedenza, particolarmente per quanto riguarda l'estensione delle indagini, le modalità operative e le dimensioni dei campioni.

Criteri per l'adeguamento dei corrispettivi durante l'incarico

I tempi ed i corrispettivi per l'incarico di revisione contabile potranno essere rivisti periodicamente, anche in relazione ai criteri generali indicati nell'art. 145-bis del R.E.. In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico - quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Vostra Società e/o dalle società del Gruppo, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob mediante sue comunicazioni o principi di revisione di riferimento nonché, in base all'art. 165, comma 1 bis del T.U. (ora art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010), le eventuali attività addizionali effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori - esse saranno discusse con la direzione della società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopraindicate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti al fine di concertare la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che, alla luce di mutamenti del quadro normativo o delle regole contabili applicabili, fossimo chiamati a svolgere, anche in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o di altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione contabile, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di integrazione del presente incarico.

Indipendenza

L'incarico oggetto della presente proposta richiede l'accertamento dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob ai sensi dell'art. 160 del T.U. (ora art. 17 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010).

Ai fini di individuare eventuali situazioni di incompatibilità, l'allegata scheda informativa (Allegato 2) include l'elenco dei soci della Reconta Ernst & Young S.p.A..

Al fine di monitorare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 160 commi 1-ter, 1-quinquies e 1-sexies del T.U., Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società controllate della società che conferisce l'incarico, alle società che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Uno schema di tale comunicazione è contenuto nell'Allegato 2.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 160, commi 1-ter, 1-quinquies e 1-sexies del D.Lgs. 58/98, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui dovesse venire a conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza e che risulti potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili. Vi invitiamo inoltre a trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro gruppo, limitatamente alle variazioni rilevanti ai fini della normativa sull'incompatibilità, con particolare riguardo alle società controllate della Vostra società, alle società che la controllano o sono con essa sottoposte a comune controllo. Da parte nostra ci impegniamo a comunicare tempestivamente alla Vostra società ogni variazione riguardo ai nominativi dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) rilevanti ai fini dalla vigente normativa in tema di situazioni di incompatibilità, per consentirvi di verificare l'insussistenza delle situazioni stesse.

Relazione di revisione sui bilanci e relazione sulla semestrale individuale e sul bilancio consolidato semestrale abbreviato

Al termine del lavoro verrà emessa per ciascun esercizio la relazione di revisione legale contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato della FONDIARIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 156 del T.U. (ora art. 14 comma 1 lettera a) e comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010), seguendo per forma e contenuto il modello raccomandato dalla CONSOB con Comunicazione n. 88450 del 1 dicembre 1999 e eventuali successive modifiche.

Per la revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale e del bilancio consolidato semestrale abbreviato, sarà redatta la relazione secondo la Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997.

Relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale

In applicazione dell'articolo 19 comma 3 del Decreto e come previsto dalle raccomandazioni della Consob contenute nella Comunicazione n. 11069 del 1° dicembre 1994 e dal documento n. 315 dei Principi di Revisione predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, presenteremo con cadenza annuale all'Organo di Controllo una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in cui illustreremo le problematiche meritevoli di attenzione e in particolare le carenze

significative eventualmente riscontrate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Comunicazioni con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del T.U.

Facciamo presente che , in considerazione del fatto che la Vostra Società è quotata in Borsa, potrà rendersi necessario anche uno scambio di dati e informazioni con il Collegio Sindacale della Vostra Società e con il Collegio Sindacale delle Vostre società controllate e con la società di revisione incaricata dalle Vostre controllate.

L'accettazione della presente proposta costituirà autorizzazione da parte Vostra a procedere in tal senso ove richiesto dalle specifiche circostanze.

Normativa antiriciclaggio

Reconta Ernst & Young S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("Legge Antiriciclaggio") in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela, che include - tra l'altro - l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, non si applica tuttavia a determinati soggetti indicati dall'art. 25 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (a scopo esemplificativo: banche, intermediari finanziari, Poste Italiane S.p.A., uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato).

Per consentirci di adempiere agli obblighi di nostra competenza, in particolare al fine dello svolgimento dell'adeguata verifica delle clientela, Vi viene fornita in allegato l'informativa prevista del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Allegato 1), unitamente alle istruzioni per la comunicazione alla società di revisione delle informazioni richieste dalla citata normativa.

Con riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), a cui la società di revisione è tenuta sotto pena dell'applicazione di sanzioni, Vi precisiamo che tale obbligo dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. e che esso sarà presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Trattamento delle informazioni assunte nel corso della revisione contabile

Al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potremmo venire a conoscenza di alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 114, comma 1, del T.U. (cosiddette "Informazioni Privilegiate"). Le Informazioni Privilegiate cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente punto, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza. Nel registro da Voi istituito ai sensi dell'art. 115-bis del T.U., andrà iscritto il socio responsabile della revisione contabile in quanto soggetto di riferimento della nostra società nei Vostri confronti.

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Essi pertanto verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione dell'incarico conferitoci. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale Ernst & Young, nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale Ernst & Young sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni,
- autorità di vigilanza, italiane o estere,
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge,
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

L'informativa sulla "Privacy" prevista dall'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è fornita nell'allegata scheda informativa (Allegato 1).

Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Reconta Ernst & Young S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in

conformità a quanto indicato nell'informativa sulla Privacy richiamata e nel precedente paragrafo XII.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale Ernst & Young. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

L'art. 14, comma 7 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 richiede che la societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio consolidato deve conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, deve concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro della societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio consolidato.

Accesso alla rete informatica

Durante lo svolgimento del nostro lavoro avremo la necessità di connetterci alla Vostra rete informatica interna, anche per poter accedere attraverso Internet ai nostri sistemi informativi e di archiviazione elettronica delle carte di lavoro.

Comunicazioni elettroniche

In relazione all'eventualità in cui, durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta, abbiano luogo scambi di informazioni per via elettronica, si prende atto del fatto che (i) la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori; (ii) tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, arrivate in ritardo o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione. Pertanto, qualsiasi informazione e/o documento da noi inviato in formato elettronico sarà legittimamente a noi riconducibile solo se confermata da successiva comunicazione scritta, controfirmata dal socio responsabile dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della FONDIARIA-SAI S.p.A.. In ogni caso, prima di fare affidamento sul contenuto dei dati trasmessi elettronicamente, sarà Vostra cura chiederci una copia cartacea a conferma di quanto trasmessoVi in formato elettronico.

******

La presente proposta è trasmessa al Collegio Sindacale, per la formulazione della proposta motivata all'Assemblea degli Azionisti, e al Consiglio di amministrazione.

Restiamo in attesa di ricevere comunicazione per iscritto circa il conferimento dell'incarico di revisione, sulla base di quanto deliberato al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società.

Distinti saluti.

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Ambrogio Virgilio - Guido Celona
(Soci)

Allegato 2)

Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti della Fondiaria-SAI Spa in ordine al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio per gli esercizi 2010-2018

Signori Azionisti,

per effetto del combinato disposto dell'art. 102 terzo comma del D.Lgs. 209/05 e dell'art. 159 1° comma del D.Lgs. 58/98 (TUF) la Vostra Società è soggetta alle disposzioni in tema di revisione contabile di cui al citato TUF.
L'attuale formulazione dell'art. 159 del D.Lgs. 58/98 prevede che l'Assemblea degli Azionisti deliberi il conferimento dell'incarico di revisione contabile "su proposta motivata del Collegio Sindacale".

Il Collegio Sindacale dà atto di aver ricevuto in data 30 marzo 2010, da parte della Società di Revisione Reconta Ernst & Young, la proposta di revisione contabile del bilancio di esercizio della Fondiaria-SAI Spa e del bilancio consolidato del Gruppo, nonché della revisione contabile limitata della relazione semestrale e di verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Prima di esaminare nel concreto la proposta, si ritiene utile ripercorrere i passi e le motivazioni che hanno portato la Società a richiedere la proposta sopracitata.

In primo luogo si ricorda che l'assemblea del 28 aprile 2006 aveva deliberato di conferire alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., per il periodo 2006-2011 gli incarichi come sopra riportati. Si ricorda inoltre che DELOITTE & TOUCHE aveva già svolto tale incarico per i trienni 2000-2002 e 2003-2005.

In analoga situazione si trova la controllata MILANO ASSICURAZIONI S.p.A..

L'assemblea della controllante quotata PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI, nella seduta del 28 aprile 2009, aveva deliberato di conferire, fin da allora, alla RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. l'incarico di revisione contabile per il periodo 2010-2018. Tale conferimento da parte di PREMAFIN è stato anticipato di un anno rispetto alla naturale scadenza dell'incarico affinché le società controllate dalla stessa e, in particolare, FONDIARIA-SAI e MILANO, potessero prendere conoscenza della scelta effettuata dalla controllante e disporre dei tempi necessari per effettuare le opportune valutazioni in merito al proprio allineamento al riguardo.

Infatti il regime di responsabilità del revisore principale sull'intero bilancio consolidato, introdotto dal comma 1-bis dell'art. 165 del D.Lgs. n. 58/98, suggerisce di favorire l'esame diretto da parte della Società di Revisione incaricata dalla controllante quotata (nel caso di specie, per quanto sopra detto, RECONTA ERNST & YOUNG incaricata da PREMAFIN) della parte più significativa del bilancio consolidato, soprattutto in termini qualitativi, rispetto a quanto esaminato da altre Società di Revisione, così come richiesto dal documento n. 600 dei principi di revisione contabile raccomandati da Consob.

La condizione di significatività richiamata dalla normativa si presume rispettata quando il revisore principale esamini direttamente oltre la metà dell'attivo e dei ricavi risultanti dal bilancio delle società oggetto di revisione.

Appare quindi necessario, alla luce di quanto prescritto per il revisore della controllante PREMAFIN, sulla base della normativa attualmente in vigore, procedere alla revoca dell'incarico di revisione conferito a DELOITTE & TOUCHE con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011 ed al conseguente conferimento d'incarico a RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. per il periodo 2010-2018, consentendo così un perfetto allineamento con la controllante PREMAFIN.
Si ricorda che le nuove disposizioni contenute nell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, approvato il 22/1/2010 in materia di controllo contabile, introducono l'istituto delle dimissioni del revisore, che certamente meglio si adatterebbe all'attuale situazione della Società. Tuttavia tale nuovo istituto dovrà essere disciplinato da un emanando regolamento del Ministro dell'Economia, di concerto con la Consob. Pertanto allo stato attuale si ritiene opportuno attenersi alla preesistente normativa che consente esclusivamente l'istituto della revoca.
Viene quindi esaminato il piano di revisione allegato alla proposta della RECONTA ERNST & YOUNG al fine di apprezzare l'incidenza sul totale dell'attivo consolidato e sul totale dei ricavi consolidati delle società revisionate dal nuovo revisore principale.
Preso atto che le condizioni di esame diretto da parte della RECONTA ERNST & YOUNG in qualità di revisore di PREMAFIN, ma anche e soprattutto di Fondiaria-SAI, vengono ad essere soddisfatte con l'attribuzione alla suddetta società, ovvero a revisori appartenenti alla medesima organizzazione professionale del revisore principale, degli incarichi di revisione anche su:

- BANCA SAI S.p.A., FINITALIA S.p.A., SAI A.M. S.p.A. (scadenza naturale del termine del revisore in precedenza incaricato);

- LAWRENCE LIFE, LAWRENCE RE, DDOR, FONDIARIA NEDERLAND, SAINTERNATIONAL, SAILUX, FINSAI (incarichi a scadenza annuale);

- POPOLARE VITA S.p.A. (revoca dell'incarico a DELOITTE & TOUCHE).

In merito alle condizioni economiche della proposta il Collegio prende in esame gli onorari i quali risultano essere in linea con quanto espresso nella proposta a suo tempo presentata dal precedente revisore, in termini sia di impegno di ore sia di tariffe applicate. Si osserva che l'unica modifica di rilievo riguarda il numero di ore previste per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1 bis dell'art. 165 TUF sui bilanci che saranno sottoposti a revisione da altre Società di Revisione, segnatamente il bilancio di MILANO ASSICURAZIONI fino alla scadenza dell'incarico dell'attuale revisore e cioè il 2011.
Infatti tali condizioni includono anche le attività di riesame degli esiti delle revisioni svolte da altre Società di Revisione al fine di assumere la responsabilità completa sul bilancio consolidato.
Il Collegio rileva che la Società di Revisione proponente risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnica adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere e ha i requisiti di legge per poter fornire i servizi di revisione richiesti.
Il compenso richiesto dalla Società di Revisione, giudicato congruo da questo Collegio Sindacale, ammonta a € 1.285.000 per un'attività stimata in complessive 10.650 ore.
A tali compensi vanno aggiunti gli onorari dell'attuario revisore, i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro analiticamente documentate, nonché i servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5%.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 58/98 per gli esercizi dal 2010 al 2018 alla Società di Revisione RECONTA ERNST & YOUNG.

Torino, 1 aprile 2010

Il Collegio Sindacale

Dott. Benito MARINO

Dott. Marco SPADACINI

Dott. Antonino D'AMBROSIO